



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte,
vista la proposta di accordo presentata dal ricorrente **Speradio Luigi**;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.2020, con decorrenza a far data dal 19.11.2020 a seguito di concessione dei termini dati in udienza *“(I) al ricorrente fino al 11.11.2020 per fornire le evidenze richieste, con particolare riferimento alle allegazioni di quanto dedotto in ordine al punto 2, (II) al professionista OCC fino al 18.11.2020 per prendere posizione sul profilo sub. II, attestando quanto già dedotto con la nota del 4.11.2020 in ordine alla circostanza che “il debito non è stato generato nell’ambito dell’attività professionale del sig. Speradio Luigi”.*

esaminata la relazione particolareggiata del professionista nominato con funzioni di OCC Avv. Paolo Florio;
letti gli atti ed i documenti,

ribadita la sussistenza delle condizioni preliminari di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in Cosenza, via Tommaso Arnoni 55/A;
- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

richiamate le valutazioni svolte con il provvedimento del 11.4.2020 di fissazione udienza;

ribadite le valutazioni positivamente svolte in quella sede in ordine:

- alla meritevolezza nell'accesso allo strumento di composizione della crisi, in relazione a quanto richiesto dall'art. 12 bis co. 3 l.3/2012 allorché precisa che *“il giudice omologa il piano quando esclude*



che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”: in tal senso depone la (vds. prima relazione del professionista OCC) la presenza negli anni dell’indebitamento di almeno due shocks esogeni, ovvero la perdita di lavoro e la separazione dal coniuge;

- alla non ingiustificatezza della falcidia tenuto conto dell’art. 7 co. 1 l.3/2012 che la rende possibile laddove venga assicurato *“un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*, ed a riguardo si è rappresentato come l’unico bene del ricorrente –l’autovettura– è stata stimata ragionevolmente dal professionista in € 8.300;
- alla durata appare certamente ragionevole;
- al compenso determinato per il professionista con funzioni di OCC appare esente da rilievi;
- alla sostenibilità del piano proposto, tenuto conto della garanzia prestata dai genitori Speradio Alessandro e Palumbo Maria, pensionati;
- alle valutazioni in ordine alla convenienza della proposta in relazione all’unico credito vantato dal ricorrente non apparendo lo stesso recuperabile, come adeguatamente rappresentato dal professionista gestore della crisi;

ciò premesso, atteso che il piano prevedeva, prima della riformulazione di cui alla nota del 8.6.2020:

- il soddisfacimento, oltre che del creditore prededucibile professionista attestatore, dell’unico creditore Agenzia Entrate Riscossione in misura falcidiata (del 56%) e quindi con soddisfacimento al 44%;
- la durata complessiva in 48 rate (4 anni);
- la rata mensile di € 173, con versamento in 4 anni di € 8.304 di cui € 1.044,71 a titolo di credito prededucibile quale compenso al professionista con funzioni di OCC (oltre il fondo spese di € 500 già versato);
- il soddisfacimento del privilegiato falcidiato nei limiti della capienza dei beni oggetto di privilegio per l’importo di € 7.759,29 e ciò in quanto tale importo, sommato ad € 1.044 andrebbe a determinare l’importo di € 8.300, pari al valore di stima dell’unico bene nella titolarità del ricorrente, Audi A3 Sportback;

considerato che ad esito delle integrazioni apportate dal professionista gestore con funzioni di OCC dott.Avv. Paolo Florio sulla base di quanto indicato dal sottoscritto Giudice con decreto del 11.4.2020, il piano è stato modificato come segue:

Crediti in privilegio	€ 18.882,48		
Crediti in chirografo	€ 134,51		
Valore autovettura	€ 8.300,00		
Compensi OCC	€ 1.044,71		
Acconto compenso OCC (pagato)	-€ 500,00		
TOTALE	€ 8.844,71	47%	
DESCRIZIONE	IMPORTO	RATE	TOTALE
Prime 6 rate (mag-2020 // ott-2020)	€ 346,00	6	€ 2.076,00
Rata da 7 a 51 (nov-2020 // feb-2024)	€ 173,00	39	€ 6.747,00
Rata 52 (mar-2024)	€ 21,71	1	€ 21,71
TOTALE			€ 8.844,71



osservato che con il piano da ultimo indicato vengono modificati e chiariti i profili su cui il Giudice aveva sensibilizzato il ricorrente ai fini di una prognosi positiva sull'omologa, con particolare riferimento all'attualizzazione della debitoria ed all'evidenza della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che il piano così come riformulato:

- dà atto della debitoria nel frattempo maturata, che dunque deve cristallizzarsi in € 19.016,99, di cui € 18.882,48 in privilegio ed € 134,51 in chirografo (mentre nella precedente relazione del 08/08/2018 del professionista OCC risultava un debito complessivo di € 17.637,48 per come accertato alla data del 31/01/2018), differenza in aumento da imputarsi ai maggiori interessi e compensi di riscossione nelle more maturati, nonché ad ulteriore cartella di pagamento n. 33420190007084103000 (di cui non risulta la data della notifica) di complessivi € 652,32, di cui € 517,82 in privilegio ed € 134,51 in chirografo in relazione a debiti versi INPS;
- mette a disposizione un importo maggiore (seppur di poco) rispetto a quello precedentemente offerto (di € 8.304,00) ma tale da consentire di ritenere il piano maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, consistendo il patrimonio unicamente in un'autovettura usata stimata in € 8.300 (valore attestato congruo dal professionista gestore);

ritenuto infine, e rispetto a quanto finora esposto, che devono essere vagliati, in quanto potenzialmente ostativi all'omologa del piano unicamente i profili sollevati dal sottoscritto Giudice all'udienza del 17.9.2020, ovvero:

1. *diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
2. *circostanze nelle quali si è originato il debito, se nell'esercizio dell'attività professionale;*
3. *ragioni per le quali il ricorrente avrebbe provveduto a regolarizzare la posizione con l'INPGI e non quella con l'Erario".*

considerato anzitutto che il secondo profilo risulta dirimente in quanto l'eventuale genesi del credito nell'ambito di attività di impresa renderebbe inammissibile la domanda poichè il piano è strumento di composizione della crisi riservato unicamente al consumatore;

osservato che a riguardo il professionista OCC con nota del 4.11.2020 –ed ulteriore del 18.11.2020, richiesta dal Giudice all'udienza del 5.11.2020- ha dapprima attestato, ed in seguito confermato, che il debito del ricorrente non è stato generato nell'ambito della propria attività professionale riferendosi a crediti di lavoro (per come riportati in sentenza n. 2093/2010 Tribunale di Cosenza, sui quali successivamente non sono state versate le somme dovute ad Agenzia delle Entrate);

considerato che tale circostanza, dimostrata dal professionista OCC con la sentenza allegata a i chiarimenti, ed adeguatamente chiarita anche dal ricorrente con la nota autorizzata del 9.11.2020, consente di superare il profilo di paventata illegittimità del ricorso allo strumento del piano del consumatore eccepito da Agenzia Entrate con "*richiesta di inammissibilità e dichiarazione di dissenso all'attuale proposta*" allegata dal professionista OCC alla nota del 8.6.2020;

considerato, con riferimento alla diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni, che appaiono conferenti le valutazioni e le conclusioni del professionista OCC, le quali valorizzano (vds. nota 4.11.2020):

- (I) la debitoria complessiva (cirscritta e solo erariale);
- (II) il suo incremento nella misura del 30% per l'applicazione di sanzioni ed interessi di mora;



(III) il rapporto con i redditi (non significativi, inferiori in media a €4.000 nell'ultimo decennio) dichiarati dal debitore;

(IV) nonché gli eventi personali (in famiglia la separazione terminata con lo scioglimento del matrimonio in data 17.05.2017, sul lavoro, la perdita dello stesso e la mancanza di uno nuovo adeguato e continuativo),

quali circostanze che hanno contribuito a non consentire al ricorrente di assolvere alla debitoria nei confronti dell'Erario;

ritenuto che i motivi suindicati possano essere valutati con prevalenza rispetto alla circostanza che il ricorrente, negli anni passati (e prima del deposito della domanda di sovraindebitamento) abbia provveduto a pagare ed estinguere la debitoria con INPGI (istituto nazionale previdenza giornalisti italiani), e ciò anche tenuto conto della tipologia di importo (contributi previdenziali) che avrebbe dovuto essere versato dal datore di lavoro cui in difetto ha provveduto il ricorrente in surroga;

ravvisata quindi la sussistenza di tutti gli elementi per poter omologare il piano del consumatore proposta, disporre la sua esecuzione, con i crediti e le percentuali di soddisfo cristallizzate alla data di pubblicità dell'omologa, atteso che "la cristallizzazione della massa debitoria si realizza con l'apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell'omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012)" e che dunque nel caso in esame non si è ancora verificata;

precisato dunque, dal punto di vista delle modalità esecutive, che:

- il professionista con funzioni di OCC depositerà entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (termine non perentorio e subordinato alle difficoltà che potrà incontrare interfacciandosi esclusivamente da remoto e tenuto conto della riduzione delle attività lavorative) una nota nella quale:
 - o compirà ricognizione della complessiva debitoria aggiornata, ai sensi del richiamato art. 12 ter, co 2, l. 3/2012);
 - o indicherà nel piano la maggiore o minore somma dovuta:
 - riducendo l'ammontare delle ultime rate del piano, o riducendo la durata del piano, in ipotesi di diminuzione rispettivamente lieve o sensibile della debitoria
 - aumentando la singola rata senza aumentare la durata del piano in ipotesi di aumento lieve della debitoria;
 - rimettendo gli atti al Giudice per il provvedimento di revoca dell'omologa e rivalutazione del piano in ipotesi di aumento sensibile della debitoria (superiore ad un quarto dell'attuale);
- la prima rata verrà versata dal ricorrente a partire dal mese di febbraio 2021;
- la decorrenza del piano opererà retroattivamente, dal mese di gennaio 2021 con le modalità di pagamento indicate in parte motiva, e si concluderà dopo 52 rate, nel mese di aprile 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, nella persona del Giudice designato, dott. Giorgio Previte, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) **omologa** la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento nella forma del piano del consumatore presentata da **Speradio Luigi**;



- 2) dispone –salva impossibilità da attestarsi dal curatore in ragione dell’attuale emergenza Covid19- che il versamento della prima rata mensile avvenga a febbraio 2021 -secondo le modalità indicate in parte motiva-, entro il giorno 30 di ogni mese (28 per il mese di febbraio);
- 3) dispone che il professionista nominato con funzioni di organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 Avv. dott. Paolo Florio:
- a. depositi entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (termine non perentorio e subordinato alle difficoltà che potrà incontrare interfacciandosi esclusivamente da remoto e tenuto conto della riduzione delle attività lavorative) nota e piano aggiornati:
 - indicando (come meglio precisato in parte motiva) la complessiva debitoria aggiornata, ed inserendo nel piano la maggiore o minore somma dovuta:
 - riducendo l’ammontare delle ultime rate del piano, o riducendo la durata del piano, in ipotesi di diminuzione rispettivamente lieve o sensibile della debitoria
 - aumentando la singola rata senza aumentare la durata del piano in ipotesi di aumento lieve della debitoria;
 - rimettendo gli atti al Giudice per il provvedimento di revoca dell’omologa e rivalutazione del piano in ipotesi di aumento sensibile della debitoria;
 - prevedendo che il piano contempli:
 - il versamento della prima rata verrà nel mese di febbraio 2021;
 - la decorrenza retroattiva, dal mese di gennaio 2021;
 - b. risolva le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigili sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai creditori e la pubblicità dell’accordo omologato nelle stesse forme già indicate in sede di fissazione di udienza, entro venti giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;
- 5) Dispone espressamente che i creditori con causa o titolo posteriore non possano procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

Dispone a cura della cancelleria fallimentare la comunicazione al ricorrente (Avv. Gaspare Aiello) ed al gestore della crisi (Avv. Dott. Paolo Florio), per gli adempimenti di successiva competenza.

Cosenza, 29 gennaio 2021

Il Giudice
dott. Giorgio Previte

